

BOZZA DISCIPLINARE DI GARA

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del d. lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di custodia, ricovero, mantenimento e cura dei cani e dei gatti randagi e vaganti rinvenuti sul territorio del comune di Bellaria Igea Marina, per il triennio 2020/2022, con opzione di rinnovo per il successivo triennio, proroga tecnica annuale nelle more del riaffidamento del servizio e quinto d'obbligo, da espletarsi mediante ricorso alla piattaforma telematica SATER (Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna), riservata ai soggetti abilitati alla piattaforma Intercenter, con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.

CIG:

Premessa:

Il **Comune di Bellaria Igea Marina**, di seguito denominato il Comune, in ossequio a quanto disposto dalla Legge 14 agosto 1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo", dalla L.R. Emilia Romagna del 7 aprile 2000, dalla Delibera di G.R. Emilia-Romagna 1302/2013 "Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline", deve assicurare il servizio di custodia, ricovero, mantenimento, cura dei cani e dei gatti randagi e vaganti rinvenuti sul territorio del Comune, ottemperando alle norme di prevenzione e lotta al randagismo;

Il Comune non può garantire il predetto servizio in modo diretto per la mancanza di idonee strutture e carenza di personale dotato di adeguata qualifica;

Il Comune, nel rispetto dei principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni esplicitati dall'art.30 del D.Lgs 50/2016, intende affidare il servizio di custodia, ricovero, mantenimento, cura dei cani e gatti abbandonati e vaganti sul territorio comunale;

Il presente Disciplinare contiene le norme e la disciplina relative alle modalità di partecipazione alla procedura negoziata esperita ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, previa pubblicazione di una indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura da espletarsi mediante RdO (Richiesta di Offerta) sulla piattaforma telematica SATER e riservata agli operatori abilitati ad operare sulla piattaforma Intercenter e, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Il presente Disciplinare, inoltre, fissa i requisiti, le modalità di partecipazione e, di celebrazione della gara telematica, le prescrizioni per la redazione dell'offerta, le modalità di aggiudicazione della concessione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/16.

Articolo 1 – Stazione Appaltante:

Comune di Bellaria Igea Marina, Direzione Amministrativa – Servizi al Cittadino, Piazza del Popolo n. 1, 47814 Bellaria Igea Marina (RN), Tel. 0541.343719, www.comune.bellaria.igea-marina.rn.it.

Responsabile Unico del Procedimento e Direttrice dell'esecuzione del contratto sig.ra Cinzia Lazzaretti – Tel. 0541/343719 - E mail c.lazzaretti@comune.bellaria-igea-marina.rn.it

Categoria di servizio: "Servizi di canile" - **CPV 98380000-0**.

Luogo di esecuzione: Comune di Bellaria Igea Marina.

La procedura in oggetto è stata indetta con Determina a contrarre n..... del2020.

Articolo 2 – Procedura e modalità di espletamento della gara.

La Gara telematica in tutte le sue fasi sarà esperita tramite il sistema **SATER** - Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia- Romagna (in seguito: **SATER**), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (in seguito: sito).

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- la registrazione al **SATER** con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 2.1.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, la manifestazione di interesse e la successiva RDO, i chiarimenti, tutte le Comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il **SATER** e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

2.1 - Registrazione degli operatori economici.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al **SATER**, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione al **SATER** deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del **SATER** dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del **SATER** si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del **SATER** e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali Comunicazioni.

Articolo 3 – Documentazione di Gara, chiarimenti e comunicazioni.

3.1 - Documenti di Gara:

- Capitolato Speciale d'appalto (allegato 1);
- Disciplinare di gara (allegato 2);
- Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative DGUE (allegato 3);
- Dichiarazione di avvalimento (allegato 4)
- Dichiarazione di impegno a costituire RTI (allegato 5);
- Dichiarazione integrativa offerta economica (allegato 6);
- Modello attestazione pagamento imposta di bollo – F23 (allegato 7).

Il DGUE dovrà essere compilato direttamente sul SATER; in caso di RTI dovranno compilare il documento su SATER sia la mandataria che le mandanti;

La documentazione di gara è disponibile sul Portale **SATER** all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altrienti/bandi-e-avvisi-altri-enti>

e sul portale del Comune di Bellaria Igea Marina all'indirizzo https://www.comune.bellaria-igeamarina.rn.it/comune/cms/page/atti-bandi_citygov/.

3.2 – Chiarimenti.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare come precisato al successivo paragrafo 3.4

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate saranno date entro i termini di legge.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito di **SATER**.

3.3 - Comunicazioni.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al **SATER**, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle Comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le Comunicazioni tra il Comune e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il **SATER** all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di Comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Comune; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle Comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei di professionisti, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la Comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la Comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la Comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari;

3.4 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

Per ciò che riguarda gli oneri per la sicurezza, per l'espletamento dell'appalto sono rilevabili rischi interferenti pari a 0 e pertanto non si è reso necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione delle Interferenze" (DUVRI).

Articolo 4 – Oggetto dell'appalto (unico lotto, a corpo).

La procedura di gara ha per oggetto l'affidamento del servizio di custodia, ricovero, mantenimento e cura dei cani e gatti vaganti e randagi rinvenuti sul territorio comunale di Bellaria Igea Marina.

L'appalto è costituito da un unico lotto.

I servizi sopra menzionati e oggetto dell'Appalto prevedono un corrispettivo "a corpo" ai sensi dell'art. 3 lett. (d) del D.Lgs 50/2016.

La prestazione dei servizi in oggetto dovranno essere svolti in apposita struttura, messa a disposizione a qualsiasi titolo dal soggetto affidatario all'atto di aggiudicazione, con posizione localizzata in ambito provinciale ad una distanza non

superiore ai 50 km dal comune di Bellaria Igea Marina e adeguata a garantire il servizio in piena efficienza ed efficacia. La distanza sarà calcolata utilizzando il prodotto informatico Google Maps facendo riferimento al tragitto più breve tra la Sede del Comune di Bellaria Igea Marina, Piazza del Popolo 1, e l'ubicazione della struttura dell'Operatore economico partecipante alla gara. Tale struttura, nel rispetto della normativa vigente, dovrà essere composta da una sezione da destinare a "canile rifugio", da una sezione da destinare a "canile sanitario" e una a gattile (per ricoveri temporanei). Inoltre, in conformità a quanto disposto dall'ordinanza del Ministero della Salute e delle Politiche Sociali del 16/07/2009, la struttura messa a disposizione per l'espletamento del servizio di cui alla gara in oggetto, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- **a)** autorizzazione amministrativa relativa all'immobile rispetto alle finalità cui è destinato;
- **b)** autorizzazione sanitaria;
- **c)** presenza di un medico veterinario libero professionista come responsabile sanitario;
- **d)** requisiti strutturali almeno non inferiori a quelli previsti dalla Legge Regionale 27/2000 dell'Emilia Romagna e, dalla Delibera di G.R. Emilia-Romagna 1302/2013 "Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero, custodia e cura di cani e gatti, oasi e colonie feline".

Dovrà inoltre essere presentata l'ultima valutazione annuale del canile/gattile da parte dell'Azienda AUSL di competenza. Il mancato possesso anche di un solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara.

L'affidatario dovrà attivare il servizio accudendo da subito gli attuali 6 (sei) cani di proprietà del Comune, provvedendo al relativo trasferimento presso la struttura indicata in sede di offerta, (se diversa dall'attuale) nel rispetto della normativa vigente in materia di trasporto degli animali.

La gestione del servizio consiste nel complesso delle attività, di seguito dettagliatamente specificate, con l'obiettivo di assolvere in maniera efficace ed efficiente alle funzioni ed ai compiti attribuiti al Comune dalla Legge 281/1991, dalla L.R. 27/2000 e dalla Delibera di G.R. Emilia-Romagna 1302/2013.

L'offerta di ulteriori servizi aggiuntivi da parte del concorrente, oggetto dell'offerta tecnica, saranno considerati quali elementi di premialità, valutati mediante specifico punteggio ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto.

Articolo 5 – Durata dell'appalto e opzioni di rinnovo e proroghe.

I servizi del presente appalto sono assegnati per il periodo triennale dal 1 maggio 2020 al 30 aprile 2023 e comunque con inizio effettivo dalla data di decorrenza riportata sul verbale di consegna.

E' facoltà dell'Amministrazione dare inizio ai servizi anche in pendenza della sottoscrizione del contratto, con apposito verbale di consegna.

È altresì facoltà dell'Amministrazione rinnovare una sola volta l'affidamento del Servizio per un periodo di ulteriori tre anni, mantenendo invariate le condizioni tecniche ed economiche del contratto sottoscritto. Tale eventuale rinnovo sarà valutato alla luce dell'andamento complessivo della gestione.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, si riserva inoltre la possibilità di prorogare di anni uno la durata del contratto nelle more di espletamento delle procedure necessarie all'individuazione di un nuovo gestore, mantenendo invariate le condizioni tecniche ed economiche del contratto sottoscritto.

Articolo 6 – Ammontare dell'appalto.

L'importo posto a base d'asta per la fornitura dei servizi, con le modalità indicate nel capitolato Speciale d'Appalto e nel presente Disciplinare di gara, è pari ad **€48.000,00 (quarantottomila/00) IVA esclusa**

Si da atto che non risultano, per la natura del servizio oggetto della procedura di gara, interferenze tra i lavoratori di questo Ente e quelli dell'affidatario per cui si ritiene non vi siano le condizioni di cui all'art. 23, commi 3 (redazione DUVRI) e 5 (costi della sicurezza di eliminazione dei rischi) del D. Lgs. 81/2008.

Comunque, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D. Lgs. n. 81/2008 il costo (aziendale) della sicurezza deve essere indicato all'interno dell'offerta.

La base d'asta copre un range tra 3 e 6 cani ricoverati, in diminuzione o in aumento verrà applicato il quinto d'obbligo determinando il costo ad animale dividendo l'importo annuo risultante dal ribasso d'asta per il numero massimo di animali ricompresi nel range (nr.6):

C = Costo dell'animale;

Ra= percentuale di ribasso offerto dal concorrente i - esimo;

Nmax= numero massimo di cani previsto (nr.6)

Articolo 7 - Valore complessivo dell'appalto.

Il valore complessivo dell'appalto, comprensivo di opzioni e proroghe, è pari a **€.134.400,00** così determinato:

A) - Contratto triennale 2020/2023	€.48.000,00
B) - Opzione proroga triennio successivo	€.48.000,00
C) - Proroga Tecnica annuale	€.16.000,00
D) - Quinto d'obbligo	€.22.400,00
Totale al netto di Iva= A+B+C+D	€.134.400,00

Articolo 8 – Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici anche i seguenti soggetti:

a) gli imprenditori individuali, le società e le cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) associazioni senza scopo di lucro (siano esse associazioni di promozione sociale o organizzazioni di volontariato) iscritte negli appositi registri regionali, aventi finalità di protezione degli animali risultanti dallo Statuto o dall'oggetto sociale;

d) imprese sociali iscritte nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. Nella sezione delle imprese sociali aventi finalità di protezione degli animali risultanti dallo Statuto o dall'oggetto sociale;

Gli operatori economici aventi sede in uno Stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia indicheranno gli organismi equivalenti, di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016;

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Le

aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di reti di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Articolo 9 – Condizioni e requisiti di partecipazione alla gara.

9.1 - Requisiti generali.

Tutti gli operatori economici interessati alla partecipazione alla procedura di gara devono essere regolarmente iscritti al mercato elettronico Intercenter – ER – Piattaforma Telematica SATER.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi

del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/pattodi integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

I suddetti requisiti devono essere posseduti da tutti i concorrenti, sia in forma singola che associata.

Il mancato possesso dei requisiti di ordine generale e causa di esclusione dalla procedura di gara.

9.2 - Requisiti specifici di idoneità professionale.

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- o iscrizione negli appositi Albi Regionali del Terzo Settore, da almeno 12 mesi alla data di pubblicazione del bando di gara, purchè nello statuto abbiano principi di comprovata finalità zoofila ed animalista,
- o iscrizione nell'Albo Nazionale delle società cooperative, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, per le Cooperative ed i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro;
- Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

9.3 – Requisiti di capacità economica e finanziaria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 1, lett b) del D.lgs. 50/2016 occorre dimostrare mediante apposita dichiarazione che:

a) il fatturato realizzato negli ultimi tre esercizi (2017-2018-2019), non deve essere inferiore a **€. 48.000,00** (euro quarantottomila/00) cioè al valore dell'importo posto a base di gara, IVA esclusa.

b) l'importo relativo ai servizi analoghi oggetto di gara realizzato annualmente negli ultimi tre esercizi (2017-2018-2019), non deve essere inferiore all'importo di **€. 16.000,00** (euro sedicimila/00) posto a base di gara annuale, IVA esclusa.

La comprova dei requisiti di Capacità economica e finanziaria è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante la produzione di referenze bancarie rilasciate da due Istituti di Credito e/o intermediari finanziari dalle quali risulti la correttezza e la puntualità nell'adempimento degli impegni assunti con gli istituti e l'assenza di passività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate il fatturato deve essere posseduto dalla mandataria nella misura minima del 40%; la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 20% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'organismo mandatario dovrà in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria.

9.4 – Requisiti di capacità tecnica - professionale.

Avere effettuato a regola d'arte e con buon esito, nel corso del triennio 2017-2019, servizi nel settore di gestione di strutture analoghe a quelle oggetto del presente appalto, affidati da enti pubblici e/o da privati per un importo complessivo pari almeno a **€. 48.000,00**

I concorrenti dovranno altresì indicare l'elenco dei servizi svolti nel triennio 2017-2019, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.

La comprova del requisito, è fornita dall'aggiudicatario secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e 10 all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni o dell'ente pubblico, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

-originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Articolo 10 - Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di Imprese di rete, GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) eg) del Codice.

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità economico finanziaria deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete.

Il requisito di capacità tecnico-professionale, relativo allo svolgimento del servizio analogo menzionato precedentemente, deve essere posseduto almeno dal soggetto mandatario.

10.1 - Indicazioni per i Consorzi di Cooperative e Consorzi e di Imprese Artigiane e Consorzi Stabili, di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice.

I soggetti di cui all'art. art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di capacità economico finanziaria deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di capacità tecnico-professionale, relativo allo svolgimento del servizio analogo deve essere posseduto dal consorzio con riferimento ai soli consorziati esecutori.

Articolo 11 - Avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario, di cui all'art.83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune di Bellaria Igea Marina in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla presente procedura sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l'Ente appaltatore impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria l'Ente appaltatore richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l'Ente appaltatore procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Articolo 12 - Pass-OE.

I soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale ANAC ([www. Anticorruzione.it/Servizi/AVCpass](http://www.Anticorruzione.it/Servizi/AVCpass)) secondo le istruzioni ivi contenute.

Dopo la registrazione al servizio AVCpass occorre indicare a sistema il CIG della procedura di affidamento a cui si intende partecipare. Il Sistema rilascia un "**Pass OE**".

Il **PassOE** rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Ogni operatore economico, soggetto alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, un proprio PassOE secondo le modalità indicate da A.N.A.C.

Per maggiori informazioni o per la risoluzione di eventuali problematiche contattare il contact- center di A.N.A.C. al numero verde gratuito 800-896936 e all'indirizzo mail : support_center@anticorruzione.it

Il documento "passoe" generato dal sistema avcpass comprova la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti e deve essere inserito nella busta Documentazione amministrativa firmato digitalmente o allegato senza necessità di sottoscrizione digitale se la copia cartacea scansionata contiene già la firma olografa.

In caso di partecipazione plurima (raggruppamenti di imprese, consorzi, ecc.) il passoe deve essere firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie prima di inviarlo alla stazione appaltante.

Il passoe è presupposto affinché l'operatore economico possa essere verificato attraverso il sistema avcpass.

La mancata inclusione del suddetto documento nella busta contenente la documentazione amministrativa non costituisce causa di esclusione ma può essere oggetto di soccorso istruttorio.

Articolo 13 – Subappalto.

Non è ammesso subappalto.

Articolo 14 - Garanzia Provvisoria.

L'offerta deve essere corredata da:

- una garanzia provvisoria emessa a favore del Comune di Bellaria Igea Marina, come definita dall'art. 93 del Codice, dell'importo di **€. 2.688,00** pari al 2% dell' importo complessivo dell' appalto, ai sensi dell'art.93 del D.lgs. 50/2016 prestata sotto forma di cauzione o di fideiussione, conformi agli schemi di polizza tipo approvati con D.M. n. 123/2004, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero dal procuratore del soggetto fideiussore. Tale sottoscrizione dovrà essere autenticata da notaio previo accertamento dell'identità del soggetto sottoscrittore e verifica in capo al medesimo dei poteri di impegnare l'istituto di credito o l'impresa assicuratrice. La medesima garanzia potrà essere rilasciata anche dagli intermediari finanziari, sempre con sottoscrizione autenticata, tramite notaio, dell'agente del quale siano altresì accertati i poteri, iscritti nell'albo speciale di cui all'art.106 del Decreto leg.vo n.385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art.161 del decreto legislativo n. 58/1998 in forza dell'art.28, comma 1, del decreto Leg.vo n. 169/2012. In ogni caso, la garanzia dovrà essere corredata, dalla espressa rinuncia da parte del fideiussore all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile nonché a pena l'esclusione dalla gara dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della scadenza non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione. Per le Associazioni Temporanee d'Impresa non ancora costituite, la garanzia su indicata dovrà riportare quali soggetti obbligati tutte le ditte che comporranno il raggruppamento e dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante delle ditte medesime;
- Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Articolo 15 – Pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

I concorrenti non devono effettuare il pagamento del contributo previsto per importi superiori dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Articolo 16 - Procedura di gara e criterio di aggiudicazione.

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016 mediante gara telematica svolta sul Piattaforma Telematica SATER, previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura da espletarsi tramite RDO sulla piattaforma telematica SATER e riservata agli operatori abilitati ad operare sulla piattaforma Intercenter e, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, in conformità a quanto disposto dalla legge n. 94 del 06/07/2012 e dall'art. 1 della legge n. 135 del 07/08/2012.

L'aggiudicazione verrà disposta con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 del Codice dei contratti;

Articolo 17 – Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse.

Le manifestazioni di interesse in formato PDF e firmate digitalmente dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il Portale SATER, previa registrazione dell'Operatore economico sul Sistema.

Per le suddette manifestazioni di interesse potrà essere utilizzato il "Modulo di manifestazione di interesse" allegato all'avviso.

Termine perentorio entro il quale debbono pervenire le manifestazioni di interesse:

ore 12 del 13 marzo 2020.

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse che, per qualsiasi motivo, non risultino pervenute entro il termine sopra indicato e/o con diverse modalità.

Il recapito tempestivo rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il Comune declina fin d'ora ogni responsabilità per disguidi postali o legati al malfunzionamento della posta elettronica o del sistema **SATER** o di qualunque altra natura che impediscano il recapito della candidatura nel termine stabilito dal presente avviso.

Le manifestazioni di interesse dovranno contenere denominazione, indirizzo, recapito telefonico ed indirizzo PEC, Partita IVA e codice fiscale dell'operatore economico partecipante nonché la dicitura della procedura oggetto di gara.

La stazione appaltante provvederà successivamente ad inviare, tramite posta elettronica certificata e sempre all'interno della piattaforma **SATER**, agli operatori economici selezionati, la lettera di invito, assegnando un termine per la presentazione delle offerte a partire dalla data di trasmissione dell'invito. Non è previsto sorteggio.

17.2 - Chiarimenti.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare come precisato al paragrafo 3.4,

entro le ore 12 del 4 marzo 2020.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite

entro le ore 12 del 7 marzo 2020.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito di **SATER**.

Articolo 18 – Modalità e termine di presentazione dell'RDO.

Gli operatori economici che hanno manifestato interesse e invitati a presentare RdO sul SATER, dovranno trasmettere la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica e le altre dichiarazioni a corredo in formato elettronico attraverso la piattaforma SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

Per quanto riguarda l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla presentazione dell'offerta si precisa che relativamente alla presente procedura telematica l'imposta è dovuta nella misura forfettaria di Euro 16,00.

Il bollo potrà esser pagato mediante modello F23 di cui all'allegato 7;

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata dal **SATER** che consentono di predisporre:

- 1) una busta virtuale contenente la documentazione amministrativa che attesta i requisiti e gli adempimenti del concorrente per partecipare alla gara;
- 2) una busta virtuale contenente l'offerta tecnica.
- 3) una busta virtuale contenente l'offerta economica.

L'offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 31 marzo 2020.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul **SATER** più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente capitolato/disciplinare, fatto salvo i casi di soccorso istruttorio ove attivabile. Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante **SATER** è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'amministrazione ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul **SATER** e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.

In ogni caso il concorrente esonera l'amministrazione, nonché Intercent -ER da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del **SATER**.

Il Comune si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del **SATER**.

18.1 - Modalità di sottoscrizione della domanda.

Ai fini della valida partecipazione alla presente procedura selettiva, si precisa che:

- tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il **DGUE**, l'istanza, di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con apposizione di firma digitale (nel caso di offerta economica, a pena di esclusione e senza soccorso istruttorio), rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/ DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dal rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso. In caso di procuratore, occorre indicare gli estremi della procura;
- per l'apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n.82/2005 nonché dalle regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare a pena di esclusione un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.
- alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale non occorre allegare la copia del documento di identità del sottoscrittore.
- Il **DGUE**, le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore economico. Nel caso di firma di un procuratore del legale rappresentante, oltre alla firma

digitale del sottoscrittore deve essere allegata copia della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura CCIAA. Si applica sul punto l'art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 in tema di soccorso istruttorio. Copia della procura dovrà essere inserita nella busta Documentazione Amministrativa con una delle seguenti modalità:

-in copia scansionata dell'originale analogico sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal procurato stesso oppure, in caso di procura nativa digitale, in duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file originale firmato digitalmente;

-ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico (ossia una scansione della procura formata in origine su supporto cartaceo) corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole;

- per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000;

- per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

- Ad eccezione del **DGUE** (l'operatore economico dovrà compilare il documento strutturato direttamente sul **SATER**; la domanda di partecipazione e le dichiarazioni richieste devono essere redatte preferibilmente sui modelli predisposti dal comune e messi a disposizione su **SATER** e sul sito del Comune di Bellaria Igea Marina al link: https://www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it/comune/cms/page/attibandi_citygov/;

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice;

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice;

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta;

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data;

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Articolo 19 – Contenuto della busta virtuale “Documentazione Amministrativa”.

La busta "Documentazione Amministrativa" contiene il **DGUE** (anche di eventuali ausiliarie, mandatarie e capogruppo), la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Tale documentazione dovrà essere inserita sul **SATER** secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

In particolare dovranno essere inseriti a sistema:

19.1 - Documento di gara unico europeo DGUE.

L'operatore economico dovrà compilare on line il documento di gara unico europeo **DGUE**, conforme allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, strutturato direttamente sul **SATER** secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle sezioni A e B per le parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Subappalto non previsto e quindi non si richiede la compilazione della sezione D.

Parte III – Motivi di esclusione.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n.50/2016 con la compilazione delle sezioni A e C.

Parte IV – Criteri di selezione.

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» e compila anche:

- **la sezione A** – Idoneità: (iscrizione CCIAA), sezione ordinaria del Registro delle imprese per attività che consentono l'espletamento dei servizi oggetto della presente procedura. Le imprese aventi sede in uno Stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia indicheranno gli organismi equivalenti, di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016;
- iscrizione negli appositi Albi Regionali del Terzo Settore, da almeno 12 mesi alla data di pubblicazione del bando di gara, purchè nello statuto abbiano principi di comprovata finalità zoofila ed animalista,
- iscrizione nell'Albo Nazionale delle società cooperative, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, per le Cooperative ed i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro;

Gli operatori economici aventi sede in uno Stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia indicheranno gli organismi equivalenti, di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016;

· **la sezione B - capacità economica e finanziaria:**

Avere un fatturato realizzato annualmente negli ultimi tre esercizi (2017-2018-2019), non inferiore a €. 32.000,00 (euro trentaduemila/00) cioè al doppio dell'importo annuale posto a base di gara, IVA esclusa;

Avere un fatturato relativo ai servizi analoghi oggetto di gara realizzato annualmente negli ultimi tre esercizi (2017-2018-2019), non inferiore all'importo di €. 16.000,00 (euro sedicimila/00) posto a base di gara annuale, IVA esclusa.

· **la sezione C - Capacità tecniche e professionali:**

Avere effettuato a regola d'arte e con buon esito, nel corso del triennio 2017-2019, servizi nel settore di gestione di strutture analoghe a quelle oggetto del presente appalto, affidati da enti pubblici e/o da privati per un importo complessivo pari almeno a €. 48.000,00.

Parte VI – Dichiarazioni finali.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato anche:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, consorzi artigiani e consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento, dall'impresa ausiliaria;

Per le modalità di sottoscrizione si rinvia al punto 18.2 del presente disciplinare.

19.2 - Dichiarazione integrativa al DGUE, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà, da rendersi secondo il modello allegato 3, con cui l'operatore integra il DGUE presentato sui seguenti punti:

- forma di partecipazione alla gara;
- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e fter) del Codice;
- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- dichiara che il sottoscritto e i soggetti in carica e cessati, per quanto di propria conoscenza, non sono incorsi in un motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/;
- dichiara le posizioni INPS /Inail /Altre casse.
- Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
- Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
- **dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:**

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;

- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di avere preso visione di tutte le norme pattizie di cui ai protocolli di legalità sottoscritti dagli Enti committenti in data 08.02.2012 e 16.09.2013 reperibili al link:

http://www.prefettura.it/rimini/contenuti/Protocolli_d_intesa_2013-68043.htm e di impegnarsi in caso di aggiudicazione a rispettarle e farle rispettare (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);

- di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 comma 3 ultimo periodo del d.p.r. 16.04.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nella fornitura, servizio, opera, le norme di comportamento del citato Codice, reperibili al link https://www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it/comune/cms/page/atticodice_disciplinare/ che l'impresa dichiara di conoscere ed accettare senza eccezione alcuna, fermo restando che l'accertata violazione degli obblighi derivanti dal Codice è causa di risoluzione di diritto del rapporto pena la nullità del contratto di fornitura/servizio;

- accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

- rende le dichiarazioni sulla formulazione, remuneratività e vincolatività per 180 giorni dell'offerta presentata;

- si impegna, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016, al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X di cui al citato decreto;

- rende le dichiarazioni sul personale ai sensi dell'art. 30 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016;

- rende le dichiarazioni sull'accesso agli atti della procedura e alle giustificazioni della propria offerta che saranno eventualmente richieste in sede di verifica di anomalia;

- elegge domicilio e recapito per la procedura;

- rende la dichiarazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale per il quale viene resa la dichiarazione;

La dichiarazione deve essere presentata:

-nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

-nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

-nel caso di consorzi cooperativi, consorzi artigiani e consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre ,

-nel caso di avvalimento, dall'impresa ausiliaria.

In merito alle dichiarazioni relative ai requisiti generali di cui sopra si ricorda che:

-la dichiarazione sulle condizioni di cui all'art. 80 comma 1 e 2 è resa omnicomprendivamente dal legale rappresentante/ procuratore speciale riguardo tutti i soggetti indicati ai citati commi. E' comunque facoltà del concorrente produrre singole dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei soggetti cui la dichiarazione si riferisce sottoscritte digitalmente dagli stessi.

19.3 - Art. 80 comma 1 D.Lgs n. 50/2016.

Ai fini dell'articolo menzionato devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale per i reati di cui al citato articolo, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica abbia beneficiato della non menzione. Si chiarisce che la dichiarazione dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1) per motivi legati a condanne penali, in forma singola o cumulativa, dovrà, a pena di esclusione, essere resa nei confronti dei seguenti soggetti di cui all'art. 80 comma 3:

-titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

-di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

-dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

-dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In caso di partecipazione da parte di una società di capitali con due soli soci in possesso ciascuno del 50% del capitale sociale, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. n. 50/2016, devono essere rese, pur in mancanza di un socio di maggioranza, in relazione ad entrambi i suddetti soci.

Per quanto riguarda l'individuazione dei «membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza», si rinvia al Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016 ad oggetto "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 " ove si indica come modello di riferimento i sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati dal codice civile a seguito della riforma introdotta dal D.lgs. n. 6/2003 e precisamente:

1) sistema cd. "tradizionale" (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su un "consiglio di amministrazione" e su un "collegio sindacale";

2) sistema cd. "dualistico"(disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul "consiglio di gestione" e sul "consiglio di sorveglianza";

3) sistema cd. "monistico" fondato sulla presenza di un "consiglio di amministrazione" e di un "comitato per il controllo sulla gestione" costituito al suo interno (art. 2409- sexiesdecies, co. 1, c.c.). Pertanto, la sussistenza del requisito di cui all'art. 80, comma 1, del Codice deve essere verificata in capo:

-ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);

- ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
- ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

Inoltre, il requisito in esame deve essere verificato in capo ai «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come indipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

L'indicazione dei predetti nominativi, come indicato dal Comunicato del presidente dell'ANAC del 26/10/2016, qualora non fornita dovrà essere integrata a richiesta della stazione appaltante a titolo di soccorso istruttorio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

La dissociazione dovrà essere dimostrata in gara con adeguata documentazione.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

La dissociazione non diviene necessaria quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Se l'operatore economico si trova in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto;

Viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Se gli elementi indicati nel modello ai punti di cui sopra non sono noti al dichiarante e' necessario che tali dichiarazioni siano rese dai singoli soggetti interessati (che allegheranno a tale dichiarazione anche il loro documento di riconoscimento a pena di esclusione) come indicati all'art. 80 comma 3 d.Lgs n. 50/2016;

Se il dichiarante non è in grado di reperire tali dichiarazioni dovrà rendere apposita dichiarazione in tale senso.

Al fine di non incorrere in dichiarazioni mendaci, si consiglia di acquisire presso il competente ufficio del Casellario Giudiziale una "visura" (art. 33 DPR 14.11.2002, n. 313) in luogo del certificato del casellario giudiziale, perché in quest'ultimo documento non compaiono tutte le condanne subite quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art. 689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002);

-ai fini dell'art. 80 comma 2, non individuando la norma i soggetti nei cui confronti opera la causa di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.lgs. n. 159/2011, a differenza di quanto avveniva in vigenza dell'art. 38, comma 1, lett. b) del d.lgs. 163/06. Pertanto, in assenza di specifiche indicazioni, il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell'art. 80 deve essere riferito ai soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del Codice

Antimafia, così come indicato al Comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016 ad oggetto "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016";

-ai fini dell'art. 80 comma 4 si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione;

-ai fini dell'art. 80 comma 4 si intendono gravi le violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), fatto salvo che il divieto non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;

-ai fini dell'art. 80 comma 5 lett c) rientrano tra i gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del concorrente rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione. Si rinvia alle Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice» di cui alla delibera ANAC n. 1293 del 16 novembre 2016.

L'operatore economico partecipante dovrà dichiarare le misure decadenziali e/o risoluzioni contrattuali assunte nei suoi confronti anche da altre Pubbliche Amministrazioni in modo da consentire alla Stazione appaltante di esprimere una valutazione sui precedenti dichiarati rispetto all'affidabilità del partecipante.

-ai fini dell'art. 80 comma 5 lett d) si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ai sensi del quale il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza;

-ai fini dell'art. 80 comma 5 lett e) si ha distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto quando un offerente abbia fornito documenti di gara o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, fatti salvo che in caso di

consultazione preventiva l'amministrazione aggiudicatrice adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso.

Articolo 20 – Soccorso Istruttorio.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del **DGUE**, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del **DGUE** e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine -non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Comporteranno, in ogni caso l'esclusione dalla procedura le irregolarità essenziali della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto delle dichiarazioni rese.

Articolo 21 – Contenuto della Busta “B – Offerta Tecnica”.

La busta “B – Offerta Tecnica” deve contenere, una relazione illustrativa del progetto complessivo suddiviso per argomenti corrispondenti punti/capitoli 1,2,3, 4 (che corrispondono ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica), per un massimo di 20 facciate complessive (escluse eventuali schede e/o tabelle esplicative e curricula) stampate solo fronte, prevedendo un massimo di 30 righe per ogni pagina, redatte con caratteri ed interlinea tali da renderle facilmente leggibili;

Ogni punto/capitolo dovrà avere quale intestazione/titolo l'indicazione dell'elemento cui fa riferimento;

Ai punti/capitoli potrà essere eventualmente allegata documentazione grafica o fotografica.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere esposta con chiarezza, precisione, sintesi e completezza seguendo l'ordine dei punti/capitoli sotto riportati:

Punto 1

Struttura organizzativa: relazione illustrativa dell'organizzazione e della gestione dei servizi previsti dal capitolato speciale di gara e, delle proposte operative e gestionali migliorative rispetto a quanto già prescritto dal capitolato;

Punto 2

Ubicazione e distanza della struttura dal comune di Bellaria Igea Marina: informazioni sulla distanza della struttura dal comune di Bellaria Igea Marina, e la facilità di raggiungimento, requisiti tali da consentire agevolmente il trasferimento dei cani e dei gatti, favorire la vigilanza da parte del personale addetto e/o delegato dal Comune, incentivare le visite al canile da parte degli utenti interessati.

Punto 3

Organigramma, organizzazione, percorsi di reinserimento lavorativo, competenze specifiche del personale ausiliario. Organizzazione del personale veterinario/Direttore Sanitario:

- l'organigramma e schema organizzativo del personale ausiliario dipendente o incaricato, stabilmente impiegato per l'intero periodo contrattuale e le competenze curriculari dello stesso personale;
- la specificità, frequenza, livello qualitativo del piano formativo rivolto agli operatori durante il periodo contrattuale;
- l'eventuale progetto di inserimento lavorativo di persone svantaggiate; l'integrazione del personale stabilmente addetto con eventuali tirocini o borse lavoro;
- numero di operatori impiegati;
- modalità e tempistica di sostituzione del personale in caso di assenza imprevista;
- descrizione del servizio di gestione sanitaria con particolare riferimento alle modalità di controllo della salute degli animali e del loro benessere psico-fisico, alla tenuta schede/cartelle cliniche;
- presenza ore del Direttore Sanitario e dei veterinari incaricati, nel canile, orari di reperibilità e servizio e tempistiche di pronto soccorso, oltre le previsioni del capitolato.

Punto 4:

Progetti atti ad diffondere la cultura del rispetto degli animali e, ad incentivare l'adozione degli animali, anche a distanza:

- relazione sui progetti di iniziative rivolte ai cittadini sui temi della convivenza civile, del benessere animale, anche da realizzarsi in collaborazione con le associazioni di volontariato animaliste e zoofile, ai sensi di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 27/2000 e dalla L. 281/1991 e, con le scuole di ogni ordine e grado;
- descrizione delle iniziative promozionali riguardanti l'incentivazione degli affidi, anche a distanza (un numero maggiore di ore di apertura al pubblico della struttura può favorire le adozioni).

Saranno considerati elementi migliorativi tutti quei servizi aggiuntivi, non espressamente previsti dal capitolato, privi di ricaduta economica sulla stazione appaltante.

Non possono essere presentate proposte alternative tra loro, la cui scelta venga rimessa alla Commissione. In caso contrario la proposta non sarà valutata per quel singolo criterio di valutazione che non rispetti le prescrizioni sopra riportate e sarà attribuito il coefficiente zero.

Le offerte presentate dai concorrenti devono essere concrete e non costituire "suggerimenti" per l'Amministrazione; pertanto anche formule generiche utilizzate dal concorrente quali: "si potrebbe" oppure "si propone" o simili sono da intendersi quali veri e propri impegni di realizzazione da parte del concorrente.

Tutta la documentazione componente l'“Offerta Tecnica” NON dovrà tassativamente includere alcuna indicazione economica, diretta o indiretta, o far riferimento ad elementi di prezzo contenuti nella “Offerta Economica”, pena l'esclusione automatica del Concorrente dalla Gara.

Nel caso in cui un'offerta tecnica risulti incompleta o mancante delle descrizioni dettagliate in ordine ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il coefficiente “zero” in corrispondenza dell'elemento di valutazione non presentato, e lo stesso elemento non presentato non è oggetto di valutazione.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 18.2.

Articolo 22 – Contenuto della busta virtuale “C – Offerta Economica”.

La busta “C - Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica, ed è predisposta sul **SATER** secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma **SATER** accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utizzodel-sistema/guide/>.

L'offerta economica deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- percentuale di ribasso sul prezzo posto a base d'asta di €. 48.000,00, al netto di Iva, di cui oneri da interferenza lavorativa pari a €.0,00;
- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro (su base annua) di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività **d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta. I costi vanno inseriti nel medesimo modulo di offerta messo a disposizione dal sistema SATER;**
- la stima dei costi della manodopera (su base annua), ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, dichiarando di aver tenuto conto, nel calcolo dello stesso, degli obblighi posti a capo del datore di lavoro dalle vigenti norme in materia di rispetto delle retribuzioni minime salariali per i propri dipendenti previste dai vigenti contratti nazionali e locali applicabili, inclusi gli obblighi in materia previdenziale ed assistenziale. La stazione appaltante può procedere alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione, ovvero se il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, o a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
- Non saranno ritenute attendibili, univoche e idonee a manifestare una volontà certa ed inequivoca dell'impresa di partecipazione alla gara, le offerte parziali o condizionate e pertanto saranno escluse dalla procedura di gara. Non saranno ammesse offerte in aumento.
- In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, l'offerta deve – a pena di esclusione - essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti.
- Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta

Non essendo possibile inserire il costo della manodopera nel medesimo modulo di offerta messo a disposizione dal sistema SATER, il concorrente dovrà indicare tale costo con specifica e separata dichiarazione da inserire nella documentazione di gara come dichiarazione allegata all'offerta economica da rendersi secondo l'allegato 6.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

L'offerta economica deve essere sottoscritta, pena l'esclusione dalla procedura, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Nel caso in cui il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE sia costituito, è sufficiente la sottoscrizione da parte del legale rappresentante dello stesso raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE. in caso di raggruppamenti temporanei d'impresa da tutte le ditte facenti parte del raggruppamento.

Sono nulle le offerte condizionate, quelle per persona da nominare o senza l'indicazione esplicita della percentuale di ribasso offerta.

Si precisa inoltre che:

- i valori offerti devono essere espressi con un numero massimo di 2 (due) cifre decimali;

- i valori offerti devono essere indicati in cifre e in lettere nel caso di discordanza fra prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere la Stazione Appaltante prenderà in considerazione quello più conveniente per l'Amministrazione;

- i valori offerti devono essere indicati IVA esclusa;

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nella documentazione di gara ovvero che siano sottoposte a condizione o che sostituiscano, modifichino o integrino le predette condizioni dell'appalto, nonché offerte incomplete o parziali.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta vantaggiosa per l'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico. In tal caso la Stazione appaltante provvederà a comunicarlo a tutti gli operatori economici offerenti a norma dell'art. 76, comma 5, lettera c) del D.Lgs.n. 50/2016.

Qualora le offerte presentate da due o più concorrenti siano uguali, si procederà alla richiesta di miglioramento dell'offerta, ai sensi dell'art. 77 del R.D.n. 827/1924, e qualora l'esperimento del tentativo di miglioria delle offerte non vada a buon fine si procederà al sorteggio.

Con la presentazione dell'offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire il servizio, in conformità a quanto indicato nell'Offerta economica. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, qualunque irregolarità riferita all'offerta economica non può essere sanata e comporta quindi inammissibilità dell'offerta, con conseguente esclusione dalla procedura di gara.

Articolo 23 – Criterio di aggiudicazione.

L'aggiudicazione avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi .

Elementi di valutazione	Punteggio massimo
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
Totale	100

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ai sensi dell'art. 97, del Codice, fatto salvo il disposto del terzo comma dell'articolo 95 c. 12 del D.Lgs 50/2016 che rimette

alle stazioni appaltanti la facoltà di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

La prestazione verrà aggiudicata, ai sensi dell'articolo 95 c. 2, del D.Lgs 50/2016, al soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente sulla base dei seguenti criteri di valutazione e della ponderazione attribuita ad ognuno di essi.

Articolo 24 - Soglia di sbarramento offerta tecnica.

Saranno ritenuti idonei e quindi ammessi al prosieguo della gara, i soli concorrenti che avranno ottenuto un punteggio, relativamente all'offerta tecnica, di almeno 50 punti.

Pertanto il mancato raggiungimento del punteggio minimo comporterà la non ammissione alla fase successiva della procedura di gara.

Articolo 25 - Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.

L'attribuzione del punteggio relativo all'offerta tecnica avverrà sulla base dei criteri che seguono:

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	DESCRIZIONE
1	Relazione illustrativa dell'organizzazione e della gestione dei servizi previsti dal capitolato speciale di gara e, delle proposte operative e gestionali migliorative rispetto a quanto già prescritto dal capitolato.	35	<p>La Commissione valuterà positivamente:</p> <p>le modalità di profilassi, disinfezione e disinfestazione;</p> <p>l'utilizzo di prodotti alimentari e per la pulizia, disinfestazione, disinfezione a basso impatto ambientale;</p> <p>gli interventi migliorativi/innovativi della gestione del canile;</p> <p>la presenza in struttura e/o orari di apertura aggiuntivi a quelli previsti dal capitolato;</p> <p>la rete di fattive collaborazioni con altre strutture analoghe;</p> <p>i programmi specifici dedicati al comportamento, alla nutrizione, alla salute del cane e dei gatti, e altri interventi strutturali e gestionali di carattere innovativo;</p> <p>Organizzazione degli spazi, del servizio e del personale in relazione al ricovero, cura e mantenimento degli animali migliorativi rispetto alle previsioni del capitolato;</p> <p>Investimenti in Energie alternative, atte a diminuire l'impatto ambientale (Es. Impianto eolico, Fotovoltaico ecc);</p> <p>Creazione di un apposito portale contenente le informazioni relative agli animali ospitati presso le struttura garantendo al Comune l'accesso ai dati degli animali compreso le foto e i video;</p> <p>Eventuale Sala Tolettatura, Sala Pulizia animale, Area di svago e socializzazione tra animali e persone.</p> <p>Ai fini della Valutazione, il punteggio sarà discrezionalmente assegnato in misura crescente in ragione della qualità complessiva dei predetti elementi.</p>
2	<p>Ubicazione e Distanza della struttura dal Comune di Bellaria Igea Marina</p> <p>Distanza della struttura non superiore a 25 km.</p> <p>Distanza della struttura</p>	<p>7</p> <p>Fino a 7 punti</p> <p>Fino a 5 punti</p>	<p>La Commissione valuterà positivamente la distanza della struttura dal comune di Bellaria Igea Marina, e la facilità di raggiungimento, requisiti tali da consentire agevolmente il trasferimento dei cani e dei gatti , favorire la vigilanza da parte del personale addetto e/o delegato dal Comune, incentivare le visite al canile da parte degli utenti interessati.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito in funzione della distanza, misurata lungo il tragitto di minor lunghezza (la distanza in ogni caso non dovrà essere superiore a Km 50),</p>

	<p>compresa tra 25 km e 35 km.</p> <p>Distanza della struttura compresa tra 35 km e 45 km.</p> <p>Distanza pari a 50 km</p>	<p>Fino a 3 punti</p> <p>Fino a 1 punti</p>	<p>misurati dalla sede della Residenza Municipale di Bellaria Igea Marina</p>
3	<p>Organigramma, organizzazione, percorsi di reinserimento lavorativo, competenze</p> <p>specifiche del personale ausiliario.</p> <p>Personale veterinario/Direttore Sanitario</p>	20	<p>La Commissione valuterà:</p> <p>l'organigramma e schema organizzativo del personale ausiliario dipendente o incaricato, stabilmente impiegato per l'intero periodo contrattuale e le competenze curriculari dello stesso personale;</p> <p>la specificità, frequenza, livello qualitativo del piano formativo rivolto agli operatori durante il periodo contrattuale;</p> <p>l'eventuale progetto di inserimento lavorativo di persone svantaggiate;</p> <p>l'integrazione del personale stabilmente addetto con eventuali tirocini o borse lavoro;</p> <p>Numero di operatori impiegati</p> <p>Modalità e tempistica di sostituzione del personale in caso di assenza imprevista;</p> <p>Descrizione del servizio di gestione sanitaria con particolare riferimento alle modalità di controllo della salute degli animali e del loro benessere psico-fisico, alla tenuta schede/cartelle cliniche. Presenza ore del Direttore Sanitario e dei veterinari incaricati, nel canile, , orari di reperibilità, e servizio e tempistiche di pronto soccorso, oltre le previsioni delcapitolato</p> <p>Ai fini della Valutazione, il punteggio sarà discrezionalmente assegnato in misura crescente in ragione della qualità complessiva dei predetti elementi.</p>
4	<p>Progetti atti ad diffondere la cultura del rispetto degli animali e, ad incentivare l'adozione degli animali, anche a distanza.</p>	18	<p>La Commissione valuterà positivamente:</p> <p>progetto di iniziative rivolte ai cittadini sui temi della convivenza civile, del benessere animale, anche da realizzarsi in collaborazione con le associazioni di volontariato animaliste e zoofile, ai sensi di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 27/2000 e dalla L. 281/1991 e, con le scuole di ogni ordine e grado;</p> <p>iniziative promozionali riguardanti l'incentivazione degli affidi, anche a distanza (un numero maggiore di ore di apertura al pubblico della struttura può favorire le adozioni).</p> <p>Ai fini della Valutazione, il punteggio sarà discrezionalmente assegnato in misura crescente in ragione della qualità complessiva dei predetti elementi.</p>

Articolo 26 – Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'Offerta Tecnica.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, è attribuito dai commissari un coefficiente discrezionale secondo la seguente scala di giudizio:

Giudizio	Coefficiente
Insufficiente	Da 0 a 0,25
Sufficiente	Da 0,26 a 0,50
Buono	Da 0,51 a 0,75
Ottimo	Da 0,76 a 1

Il coefficiente moltiplicato per il punteggio massimo previsto per ciascun elemento di valutazione darà il relativo punteggio assegnato.

Articolo 27 – Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’Offerta Economica.

All’elemento economico è attribuito un coefficiente variabile da zero a uno, tramite la seguente formula:

Formula con interpolazione lineare

$$C_i = R_a / R_{max}$$

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_a = percentuale di ribasso offerto dal concorrente i - esimo;

R_{max} = maggior ribasso offerto

La moltiplicazione del coefficiente di valutazione per il punteggio massimo previsto conduce al punteggio di valutazione assegnato a ciascuna offerta.

P_i (punteggio del concorrente i-esimo) sarà dato da **C_i x 20** (peso dell’offerta economica).

Ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 sarà valutata la congruità delle offerte anormalmente basse. Saranno considerate congrue le offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri criteri di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. La verifica di congruità delle offerte anormalmente basse sarà condotta secondo quanto prescritto dall’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 28 – Metodo per il calcolo dei punteggi.

La proposta d’aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, derivante dalla somma dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica (non riparametrato) e all’offerta economica secondo la seguente formula:

$$P_i = B_i + C_i$$

Dove:

-**P_i** è il punteggio del concorrente i-esimo,

-**B_i** è il punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice all’offerta tecnica,

-**C_i** è il punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice all’offerta economica.

ELEMENTO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO

1) A – Offerta Tecnica Punti 80

2) B - Offerta economica Punti 20

TOTALE PuntI 100

Articolo 29 – Svolgimento operazioni di gara:

29.1 Apertura della busta "Documentazione Amministrativa" – Verifica documentazione amministrativa.

Apertura telematica delle buste contenenti la documentazione amministrativa: esclusivamente in seduta pubblica virtuale **presumibilmente il giorno 1 aprile 2020 alle ore 9.00** mediante collegamento al link <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

Le successive sedute verranno comunicate con un preavviso di almeno 24 ore ai soggetti partecipanti tramite avviso su **SATER**.

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di modificare le date, dandone comunque comunicazione ai concorrenti tramite SATER, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo. Le sedute di gara possono essere sospese o aggiornate previa comunicazione ai concorrenti.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul **SATER**; successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) Sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di inserimento dell'offerta;
- b) Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) Attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 20;
- d) Redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, l'Unione si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 827/1924 si procederà all'aggiudicazione anche se verrà presentata una sola offerta, come già specificato precedentemente.

29.2 - Commissione Giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

29.3 – Apertura e valutazione delle offerte Tecniche ed Economiche.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa e nominata la Commissione giudicatrice, si procederà a trasmettere alla stessa gli atti relativi alla procedura di gara.

La commissione giudicatrice, esclusivamente in seduta pubblica virtuale, procederà all'apertura della busta digitale concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, esclusivamente in seduta pubblica virtuale, la commissione darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti e darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà allo sblocco e all'apertura della busta digitale contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto(aggiudicazione e stipula del contratto).

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo articolo 30.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, tramite il Responsabile del Procedimento di Gara, i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

29.4 – Riparametrazione dei punteggi.

La commissione non procederà alla riparametrazione dei punteggi.

Articolo 30 – Verifica di anomalia delle offerte.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il Responsabile del procedimento di gara richiede al concorrente, tramite SATER, la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale e le trasmette al RUP.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Vengono escluse, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 31.

Articolo 31 – Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto.

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Responsabile del procedimento di gara tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, effettua la verifica dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale solo sull'aggiudicatario secondo quanto indicato art. 36 comma 6/bis D.lgs n. 50/2016 e Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, di seguito linee guida

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto in via definitiva ed efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante non procede all'aggiudicazione o procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4- bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata automaticamente con la determina di aggiudicazione senza necessità di svincolo; sarà pertanto onere dei partecipanti trasmettere tale atto di svincolo al garante, non si procederà pertanto alla materiale restituzione delle polizze/fidejussioni presentate.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

La mancata presentazione di quanto necessario ai fini della stipula sarà causa di revoca dell'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Il contratto, composto dall'offerta economica dell'affidatario e dal Documento di Stipula dell'Unità ordinante, è disciplinato dalle norme contenute nella documentazione predisposta dal Comune di Bellaria Igea Marina nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato sul **SATER**.

Il documento di stipula sarà prodotto dalla Stazione Appaltante che procederà a inviarlo all'affidatario dopo che quest'ultimo avrà provveduto al pagamento, tramite F23 precompilato, dell'imposte di bollo.

Il Contratto è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, prima parte allegata al DPR 642/1972. Il pagamento dell'imposta di bollo è a carico del fornitore aggiudicatario, dovrà avvenire prima della stipula del contratto secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Il contratto dovrà essere firmato digitalmente e inviato all'Ufficio contratti del Comune per essere, successivamente, allegato alla documentazione sulla piattaforma telematica.

In caso di mancata stipula del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario o nel caso di irregolarità tali da determinare un'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, l'Ente pubblico si riserva la facoltà di revocare l'affidamento incamerando il deposito cauzionale provvisorio e fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno in misura pari alla differenza di offerta fra il primo ed il secondo in graduatoria, oltre alla denuncia all'Autorità di vigilanza. Si procederà a rideterminare l'aggiudicazione a favore dell'operatore economico che segue in graduatoria

Il Comune committente si riserva la facoltà insindacabile di consegnare il servizio in via d'urgenza nelle more di sottoscrizione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 comma 8 ultimo periodo del D.lgs n. 50/2016.

Articolo 32 – Divieto cessione del contratto.

E' vietata la cessione del contratto, anche parziale, pena la risoluzione automatica e la decadenza dalla concessione.

Articolo 33 – Direzione dell'esecuzione e verifiche dei controlli.

Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione è la sig.ra Cinzia Lazzaretti;

Il controllo e la verifica della regolarità e della qualità dell'espletamento del servizio appaltato, che deve essere svolto secondo quanto stabilito nel contratto, è demandato al direttore dell'esecuzione, su indicazione del RUP, figure che nel caso specifico coincidono.

Il RUP/Direttrice dell'esecuzione del contratto svolgerà quell'insieme di attività volte a garantire che l'esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o di affidamento.

Il RUP/Direttrice dell'esecuzione del contratto sarà supportata da un Ufficio Direzione ai sensi dell'articolo 101, comma 2 e 3 del D.Lgs 50/2016.

Articolo 34 – Comunicazioni e informazioni inerenti la procedura di gara.

Le comunicazioni e ogni richiesta di chiarimento o informazione sulla procedura di gara o sul contenuto del servizio oggetto di gara, deve essere formulata, entro il termine indicato nella RDO, esclusivamente sulla Piattaforma Telematica **SATER** nell'area "Chiarimenti";

Articolo 35 – Allegati alla RDO.

- Allegato 1 – Capitolato Speciale d'Appalto
- Allegato 2 - Disciplinare di gara
- Allegato 3 - Istanza di partecipazione e dichiarazione di integrazione DGUE;
- Allegato 4 - Dichiarazione di avvalimento
- Allegato 5 - Dichiarazione di impegno a costituire RTI;
- Allegato 6 - Dichiarazione integrativa offerta economica sul costo del personale;
- Allegato 7 - F 23 pagamento bollo presentazione offerta

Articolo 36 – Tutela della Privacy.

Nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti delle imprese concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire lo svolgimento della presente gara e la successiva stipula e gestione del contratto d'appalto. E' facoltà dell'impresa fornire i dati richiesti; in

caso di omessa o incompleta indicazione di dati, l'impresa sarà esclusa dalla gara, fatto salvo quanto previsto in materia di soccorso istruttorio; i dati sono trattati dalla stazione appaltante Comune di Bellaria Igea Marina e dagli enti committenti; ambito di comunicazione/diffusione: uffici interni alla P.A. interessati al procedimento e, a richiesta e nel rispetto delle norme sul diritto di accesso agli atti amministrativi, altre P.A, imprese partecipanti alla gara, terzi interessati.

Articolo 37 - Controversie.

Per le eventuali controversie che possano insorgere nell'interpretazione ed esecuzione del presente appalto, qualora queste non possano essere risolte con spirito di amichevole accordo, è competente il Foro di Rimini. E' esclusa competenza arbitrale.

Articolo 38 - Spese.

Tutte le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario, imposta di bollo e di registrazione comprese.

Bellaria Igea Marina li 27 febbraio 2020

Il RUP